

SOCIETÀ

Assemblee online, il «luogo» non serve e non va indicato

Tre ipotesi di svolgimento Nessuna presenza in caso di totale audio-videocall

Fra le novità più rilevanti della legislazione emergenziale (articolo 106, Dl 18/2020) in tema di svolgimento delle assemblee societarie durante l'epidemia c'è la norma che consente a qualsiasi società, di obbligare - statuendolo nell'avviso di convocazione - i partecipanti all'assemblea a svolgerla in totale audio conferenza. Cioè senza alcuna presenza fisica dei partecipanti nel luogo prescelto per svolgere l'adunanza (tranne il segretario), dovendo tutti collegarsi (ove intendano partecipare) in modalità audio/video. In sostanza, se l'avviso di convocazione disponga l'obbligatorietà della full audio/video conference, nessuno può fisicamente presentarsi nel luogo di convocazione e, nel caso in cui qualcuno si presenti, può essere legittimamente respinto. Possono, pertanto, praticarsi tre diverse metodologie assembleari:

l'assemblea totalmente analogica e, cioè, l'assemblea svolta solo con la presenza fisica dei partecipanti (nel rispetto, beninteso, della normativa che impone il distanziamento sociale e l'isolamento delle persone alle prese con le evidenze sanitarie che ne vietano la circolazione);

l'assemblea parzialmente analogica che, a differenza di quella totalmente analogica, offre ai partecipanti la possibilità di intervento in collegamento audio/video, a prescindere dal fatto che sia consentita dallo statuto, la quale si svolge con (almeno) il presidente e il segretario nel luogo di convocazione (o, comunque, fisicamente presenti nel medesimo luogo, ove si tratti di assemblea totalitaria);

la nuova assemblea in full audio/video conference (imposta ai potenziali partecipanti con un avviso di convocazione redatto in tal senso) cui si può intervenire solo con collegamento audio/video.

Nel caso a) e b), pertanto, il presidente e il segretario si trovano necessariamente nel medesimo luogo. Nel caso c), il presidente e il segretario ben potrebbero trovarsi nello stesso luogo (si pensi all'ipotesi che essi si colleghino all'audio/video conferenza essendo entrambi fisicamente presso la sede sociale); tuttavia, la legge consente, «in ogni caso», che non vi sia «la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio» (e, quindi, anche in deroga a clausole statutarie che ne dispongano la presenza nel medesimo luogo).

Si tratta, poi, di capire se, svolgendosi l'assemblea (obbligatoriamente) online, abbia senso porsi il tema del luogo di convocazione (e di chi vi si trovi, beninteso, collegato agli altri partecipanti via audio/video conferenza). Nella Massima n. 187

dei notai milanesi (emanata prima del Dl 18/2020) e in una Faq di Assonime (emanata dopo il Dl 18/2020) si sostiene la necessità della presenza del segretario nel luogo di convocazione.

Francamente, se l'assemblea si svolge (obbligatoriamente) del tutto online, l'indicazione, nell'avviso di convocazione, di un luogo di convocazione pare non avere senso (e, quindi, appare legittimo un avviso di convocazione che non riporti il luogo di convocazione). Non sembra quindi aver senso nemmeno porsi il tema della presenza del segretario dell'assemblea nel luogo di convocazione: se l'assemblea è online, il luogo di convocazione è, appunto, un fattore irrilevante; non si vede a cosa serva l'accesso del segretario a questo inconsistente luogo di convocazione quando tutti i partecipanti sono obbligatoriamente online.

© RIPRODUZIONE RISERVATA